

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 22.11.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 novembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Salvatore Priola, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ USD PONTDONNAZ-HONEARNAD CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 842 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUPU COSTANTIN DENN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con atto pervenuto il 06 luglio 2018, la Società Pontdonnaz-Honearnad ha inviato controdeduzioni a questo Tribunale Federale, in merito al gravame proposto dalla Academy Legnano Calcio nei confronti della decisione della Commissione Premi, emessa in data 13.06.2018, e relativa al riconoscimento del premio di preparazione in favore di quest'ultima per il calciatore Lupu Constantin Denn.

La Società deduce la illegittimità e pretestuosità del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto dalla Academy Legnano Calcio per la stagione 2014-2015, quale unica società, in seguito al tesseramento da parte della stessa del calciatore Lupu per la stagione 2017-2018.

Afferma, quindi, che la Commissione Premi sarebbe incorsa in errore nel considerare la Academy Legnano Calcio come unica società avente diritto al premio, mentre avrebbe dovuto considerarla come penultima posto che, nella stagione sportiva 2016-2017, il calciatore sarebbe stato tesserato con altra società, l'Aurora Pro Patria.

A sostegno produce rinuncia al premio da parte della Aurora Pro Patria, in uno alla copia delle ricevute postali di inoltro alla controparte, e conclude per il rigetto del reclamo, con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

In assenza di atti da parte della Academy Legnano Calcio, la vertenza è stata decisa nella riunione del 22 novembre 2018.

Preliminarmente deve rilevarsi che alcun reclamo risulta proposto dalla Academy Legnano Calcio né, comunque, la stessa avrebbe avuto interesse a proporlo, attesa la decisione a suo favore della

Commissione Premi di Preparazione, per cui inammissibili risultano “le controdeduzioni” inoltrate a Questo Tribunale dalla Pontdonnaz-Honearnad.

Ma anche a voler intendere “le controdeduzioni” della Pontdonnaz-Honearnad come gravame e/o reclamo alla decisione emessa in data 13.06.2018 dalla Commissione Premi di Preparazione, lo stesso sarebbe del pari inammissibile, attesa la sua assoluta genericità dello stesso, non raggiungendo l’atto quella autosufficienza minima, idonea ad escludere la sanzione di cui all’art. 33 comma 6 CGS.

In ogni caso, il reclamo sarebbe ancora inammissibile, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dalla Pontdonnaz-Honearnad volte a richiedere all’Adito Tribunale di “rigettare il reclamo proposto dalla Academy Legnano Calcio ....., con conferma della gravata certificazione della commissione premi”.

A ciò si aggiunga ancora che l’asserita liberatoria prodotta, risultando priva del visto di autenticità del competente Comitato, non potrebbe essere presa in considerazione da parte dell’organo giudicante (art. 96, 3° comma, NOIF).

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società USD Pontdonnaz-Honearnad.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 10 DELLA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR CONTRO LA SOCIETÀ GS ARCI PIANAZZE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 843 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MASINI MATTEO). PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

La società GS Arci Pianazze adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della USD Canaletto del premio di preparazione relativo al calciatore Matteo Masini, con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione n/ cu 11/E riconosceva la GS Arci Pianazze titolare del diritto a ottenere dalla USD Canaletto il premio di preparazione relativamente all’atleta Matteo Masini, quale unica società, pari a € 1.638,00 oltre € 245,70 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 5.7.2018, e impugnata dalla USD Canaletto con ricorso comunicato alla controparte in data 9.7.2018.

Ha sostenuto la società ricorrente che la società reclamante non sarebbe stata unica società ad aver tesserato l’atleta prima del tesseramento pluriennale, ma penultima; invero l’atleta Masini fu tesserato per la Appellante USD Canaletto con tesseramento annuale nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, immediatamente precedenti a quella - 2017-2018- in cui l’atleta Masini ha sottoscritto con la stessa USD Canaletto tesseramento pluriennale.

Non ha controdedotto la GS Arci Pianazze.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22.11.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Masini è stato tesserato per la USD Canaletto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la GS Arci Pianazze ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento annuale con la USD Canaletto Sepor, la GS Arci Pianazze deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società USD Canaletto Sepor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

### **3) RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTERAMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 874 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPORTELLI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

La società Matera Calcio Srl, in data 12.07.2018, adiva questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 11/E dell'13.06.2018, con cui veniva riconosciuto alla ACD Santeramo, a seguito di accoglimento del ricorso n. 874 del 09.04.2018, il premio di preparazione in quanto unica titolare del vincolo annuale, ex art. 96 N.O.I.F., relativamente al calciatore Sportelli Francesco, per un importo pari ad euro 11.880,00 oltre a 4.158,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C. Nel ricorso introduttivo la ASD Santeramo osservava che l'atleta Sportelli era stato tesserato con il vincolo pluriennale, quale giovane di serie, per la successiva stagione 2016-2017 con la Matera Calcio s.r.l., e per l'effetto richiedeva il riconoscimento del premio avendo tesserato, essa ricorrente, l'atleta con vincolo annuale.

Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl contestava la quantificazione del premio effettuata da parte della Commissione Premi, e eccepiva l'esistenza di una presunta transazione intervenuta con la ASD Santeramo.

In particolare, la ricorrente eccepiva l'erroneo riconoscimento del premio alla ASD Santeramo come unica società, ritenendo che, dalla allegazione del solo cartellino attestante il tesseramento per la stagione 2015/2016, la domanda si dovesse ritenere limitata a quella stagione.

Il reclamo veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl alla ASD Santeramo in data 12.07.2018.

La ASD Santeramo inviava le controdeduzioni il 17.10.2018, chiedendo di essere sentita in via istruttoria. Tali controdeduzioni devono ritenersi tardive perché comunicate ben oltre i 7 gg previsti dall'art.30 co. 34.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 22.11.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Va sottolineato che, come risulta dalla documentazione relativa all'archivio storico, verificata dalla Commissione Premi, il giocatore Sportelli Francesco fosse stato tesserato con la ASD Santeramo dalla stagione sportiva 2012-2013, sino al tesseramento pluriennale - avvenuto nella stagione 2016-2017-, in favore della Matera Calcio, a nulla rilevando che, in sede di ricorso alla Commissione Premi, fosse stato allegato il cartellino relativo alla sola stagione 2015/2016.

É indiscusso che l'atleta Sportelli sia stato tesserato per la ASD Santeramo nel triennio precedente al tesseramento pluriennale, e che pertanto essa risultasse unica società, cui attribuire il corrispondente premio previsto dall'art 96 NOIF.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Santeramo è stata correttamente indicata dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, e, conseguentemente, è stato correttamente disposto e liquidato il premio in suo favore.

Non vi è, inoltre, alcuna prova della presunta transazione per euro 3.500,00, asseritamente intervenuta in occasione del tesseramento del giocatore Sportelli Francesco.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Matera Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

#### **4) RECLAMO N° 13 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DELLE DONNE DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 16 luglio 2018, la Società CSC Roncadelle ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018 ricevuta in data 14.06.2018 con la quale la società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 1.242,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC per il calciatore Donne Daniel.

A sostegno del proprio reclamo, la CSC Roncadelle asseriva di avere convenuto verbalmente un accordo con la società Pendolina Park Hotel, tramite i rispettivi presidenti, di cui ne citavano uno a teste, il trasferimento del suddetto giocatore, in virtù del quale, non sarebbe stata, in ogni caso, corretta l'avvenuta applicazione della tabella premi al suddetto calciatore.

Più precisamente, affermava la CSC Roncadelle che le società dilettantistiche non potevano avere competenze giuridiche tali da valutare l'orientamento specifico del TFNVE sulle norme federali che regolano i trasferimenti ed i relativi premi di preparazione, e che, comunque, in base al suddetto accordo, avrebbe anche lei partecipato alla formazione dell'atleta come ultima società, per cui il la ASD Sporting Club Brescia avrebbe dovuto essere considerata come penultima società.

Concludeva, pertanto, affinché il premio di preparazione venisse riconosciuto alla ASD Sporting Club Brescia quale penultima società.

La ASD Sporting Club Brescia tempestivamente notiziata del reclamo, inviava controdeduzioni al ricorso ricevuto via pec il 16/07/2018 con il quale veniva impugnata la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018, ricevuta dalla CSC Roncadelle (come ammesso dalla stessa reclamante) in data 14.06.2018, e relativa al calciatore Augugliaro, eccependone l'inammissibilità e/o irricevibilità e/o nullità e per essere comunque infondato.

La stessa rilevava che con il ricorso la reclamante aveva impugnato una decisione emessa inter partes, ma che riguardava il calciatore Augugliaro e non il Donne e che i termini per il reclamo avverso tale decisione erano ampiamente decorsi.

Anche nel merito, contestava l'infondatezza del ricorso e contestava l'ammissibilità della richiesta di audizione.

Seguivano repliche da entrambe le parti, nelle quali sostanzialmente la reclamante si appellava alla valenza degli accordi verbali e ai principi solidaristici per le società dilettantistiche, ma non replicava alle contestazioni in merito alla tardività ed inammissibilità del reclamo, mentre la società appellata insisteva nelle dedotte eccezioni procedurali formulate e sulle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 22 novembre 2018.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Invero dall'esame del ricorso non si può fare a meno di rilevare che la CSC Roncadelle ha espressamente indicato, sia nell'oggetto che nel corpo del ricorso, quale delibera impugnata, la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018" e che tale decisione, come affermato dalla reclamante, riferentesi ad altro calciatore, è stata da questa ricevuta in data 14.06.2018.

Come correttamente eccepito anche dalla ASD Sporting Club Brescia nelle proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Per cui il reclamo, proposto oltre il termine di giorni sette, è tardivo e, pertanto, inammissibile.

A ciò si aggiunga che la decisione indicata nel ricorso riguarda altro e diverso giocatore ed, ancora, che le motivazioni nel merito addotte dalla società reclamante sono, in ogni caso, infondate, essendo valido anche per la giustizia sportiva il principio "Ignorantia legis non excusat", per cui da parte dei tesserati (tra cui rientrano anche le società dilettantistiche ed i loro dirigenti) non può essere invocata la mancata conoscenza delle norme federali né alcun valore può attribuirsi agli accordi verbali, tantomeno di quelli non rispettosi di norme federali.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSC Roncadelle e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 20 DELLA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 45 – PREMIO DI**

**PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANFREDI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.**

Con ricorso n. 45 del 30.04.2018 la Società US Massese 1919 Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2015, il calciatore Manfredi Leonardo, nato il 13/10/2002.

Con delibera in C.U. n. 1/E dell'11.07.2018 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 al pagamento della somma di € 1.863,00, di cui € 1.620,00 a favore della US Massese 1919 Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale e € 243,00 a favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 07.08.2018, la Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 proponeva tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale.

A sostegno la società reclamante deduceva la mancata richiesta bonaria di pagamento del premio (prima della presentazione del ricorso), nonché la mancata comunicazione del titolo (ultima, penultima, unica società), sulla base del quale veniva effettuata la richiesta, e l'omessa quantificazione dell'importo del premio, cui era conseguito il mancato pagamento dello stesso.

In assenza di controdeduzioni, il reclamo veniva deciso all'udienza del 22.11.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Il premio di preparazione è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio il quale, al comma 3, prevede espressamente che *"se la corresponsione del premio non viene regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi..."*

Rilevato che tale norma non prevede alcun ulteriore adempimento e/o alcuna ulteriore specificazione a carico della società richiedente da esperire preventivamente alla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi, né tantomeno, che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, prive di pregio, pertanto, appaiono le doglianze formulate dalla ASD CGC Capezzano Pianore 1959.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD SAN SISTO CONTRO LA SOCIETÀ CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.**

Con reclamo in data 17.08.2018 la società ASD San Sisto ha adito Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 1/E dell'11.07.2018, con cui veniva riconosciuto alla CSD Giovanili Todi, a seguito di

accoglimento del ricorso n. 65 del 18.05.2018, il premio di preparazione in quanto unica titolare del vincolo annuale, ex art. 96 N.O.I.F., relativamente al calciatore Pellegrini Gabriele, per un importo pari ad euro 2.730,00 oltre a euro 682,50 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La ASD San Sisto si duole che la CSD Giovanili Todi sia stata considerata quale unica società, ai fini del calcolo del pagamento del premio di preparazione, pur essendo stato il calciatore Pellegrini negli ultimi 3 anni tesserato con la suddetta società solo per la stagione 2014-2015, mentre lo stesso era stato tesserato con la ricorrente per le due stagioni sportive successive (2015-2016, 2016-2017).

La società convenuta, sebbene ritualmente interpellata, non faceva pervenire alcuna osservazione.

La vertenza veniva, pertanto, decisa all'udienza del 22.11.2018.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Pellegrini Daniele è stato tesserato per la ASD San Sisto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la CSD Giovanili Todi ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento annuale con la ASD San Sisto, la CSD Giovanili Todi deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD San Sisto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

## **7) RECLAMO N° 32 DEL CALCIATORE FERRI MICHELE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.**

Con reclamo trasmesso tramite Raccomandata A.R. in data 30.06.2018, il calciatore Michele Ferri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per chiedere la condanna della società SSD Varese

Calcio Srl al pagamento della somma di € 3.370,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La Commissione Accordi Economici, ritenuto che al ricorso non risultava allegata l'attestazione del pagamento della prevista tassa reclamo, la copia dell'accordo economico depositato e la ricevuta comprovante l'invio dello stesso alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale, con delibera Prot. 209/Cae/2017-18 C.U. 104 del 18.9.2018, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal calciatore, precisando, altresì, che il ricorso non poteva essere ripresentato, in quanto i termini per la stagione sportiva 2016/17 erano scaduti improrogabilmente il 30 Giugno 2018.

Tale decisione veniva comunicata a mezzo pec il 18.09.2017 al calciatore soccombente e da questi impugnata con reclamo innanzi a Questo Tribunale in data 25.09.2017.

Nell'appello il calciatore, in punto di fatto, asseriva di avere trasmesso alla CAE, unitamente al reclamo anche l'accordo economico, riservandosi di integrare la documentazione mancante prima della data prevista per la discussione ma che la CAE "preliminarmente d'ufficio" aveva dichiarato inammissibile il ricorso, senza averne dato avviso alle parti e neppure averle convocate, nonostante la convocazione fosse stata espressamente richiesta nel ricorso.

Aggiungeva che la Società resistente non si era costituita né aveva fatto pervenire memorie e documenti.

In punto di diritto, in via preliminare, eccepiva la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa nel giudizio innanzi alla CAE, atteso che la stessa si era pronunciata in difetto di convocazione delle parti in pubblica udienza, peraltro appositamente richiesta, ed invocava prassi consolidata della CAE, secondo la quale la stessa era solita, dopo la ricezione del ricorso, inviare apposita comunicazione alle parti della data fissata per l'udienza di discussione, invitando le stesse ad integrare, entro tale data, la documentazione eventualmente mancante.

Nel merito il calciatore ribadiva di essere ancora creditore nei confronti della società Varese Calcio Srl della somma di Euro 3.370,00, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 16.9.2016, e di avere reso regolarmente le proprie prestazioni in favore della società per l'intera stagione sportiva 2016/2017, aggiungendo a riguardo che la società, dopo la ricezione del reclamo innanzi la CAE, non aveva fatto pervenire alcuna difesa nei termini, né aveva contestato le somme richieste dal calciatore, per cui in alcun modo era stato lesa il diritto di difesa della società resistente.

Concludeva, pertanto, in via preliminare per l'annullamento della impugnata decisione per violazione del diritto del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, con la rimessione degli atti innanzi la CAE-LND per la fissazione dell'udienza per la decisione e, nel merito, per l'annullamento della stessa e la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 3.370,00, per i motivi esposti.

Si costituiva nei termini la Società reclamante con propria memoria, contestando la prospettazione del calciatore e confermando la correttezza della decisione della CAE -LND impugnata, sia in merito alla pronuncia di inammissibilità per il mancato deposito della documentazione richiesta dalla normativa federale, sia in ordine all'intervenuta decadenza del diritto del calciatore ad aver riconosciuto somme eventualmente ulteriormente dovute per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno richiamava il contenuto dell'art. 25 bis, commi 3 e 4, specificando che la inammissibilità era scaturita dalla mancata allegazione dell'attestazione di pagamento della



prevista tassa reclamo, della copia dell'accordo economico depositato e della ricevuta comprovante l'invio dello stesso alla società avversaria.

Deduceva a riguardo la mancata lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, atteso che, trattandosi di documenti da allegare contestualmente al ricorso, all'Organo giudicante competeva preliminarmente accertare se gli stessi fossero o meno presenti ed, in caso negativo, attesa la formulazione della norma, dichiarare come sanzione l'inammissibilità, senza essere tenuta a concedere termine per eventuali integrazioni ovvero a fissare udienza pubblica.

Precisava, ancora, che il calciatore non si era mai neppure riservato nel reclamo di primo grado di produrre successivamente tali documenti, bensì aveva riportato nel ricorso l'allegazione della documentazione, che, tuttavia non aveva prodotto, aggiungendo, altresì, che il reclamo in appello non risultava neppure sottoscritto personalmente dal ricorrente, ma esclusivamente dal proprio difensore, non munito del potere specifico indicato in procura di sottoscrivere gli atti.

Concludeva, pertanto, in via preliminare affinché anche il reclamo in appello presentato dal calciatore fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, in quanto non sottoscritto dallo stesso, né dal difensore munito di poteri specifici indicati in procura, ed in via principale per il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della impugnata decisione della CAE-LND e condanna del calciatore alle spese del procedimento.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 22.11.2018.

L'appello del calciatore Michele Ferri è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Dalla documentazione acquisita in atti, invero, risulta inequivocabilmente che i documenti, seppur indicati dal calciatore nel reclamo trasmesso alla CAE-LND, risultano essere stati inoltrati alla stessa soltanto con pec del 18/09/2018 ore 12.43 e cioè solo successivamente alla ricezione, avvenuta con pec del 18/09/2018 ore 10.04, della comunicazione della sentenza della CAE-LND impugnata, per cui il calciatore non ha regolarmente assolto al proprio onere di allegazione dei documenti, nella specie, il contratto depositato, la ricevuta di ritorno in originale della raccomandata contenente il ricorso inviata alla Società controparte e l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo.

Invero l'art. 25 bis, comma 3 e 4, Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che al comma 3. *"Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le ragioni. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione"*.

Ed al comma 4. *"Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00."*

*L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio."*

Non avendo in tale sede il calciatore depositato alcun documento, correttamente e preliminarmente la Commissione Accordi Economici ha provveduto a dichiarare il ricorso inammissibile, facendo corretta applicazione del citato art. 25 bis.

È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni e/o il richiamo a prassi (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame.

A ciò si aggiunga, altresì, l'intervenuta dichiarata decadenza ai sensi del comma 4 del citato art. 25.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ferri Michele e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

### **8) RECLAMO N° 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AUGUGLIARO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con atto datato 21 giugno 2018, inoltrato in data 22 giugno 2018, la CSC Roncadelle Calcio ha adito questo Tribunale Federale Nazionale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 24.05.2018, con la quale è stata condannata al pagamento della penale in favore della ASD Sporting Club Brescia, oltre al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, in seguito al tesseramento del calciatore Augugliaro Luca.

Assume la reclamante Società, di essere stata ingiustamente condannata in quanto la ASD Sporting Club Brescia doveva essere ritenuta penultima società avente diritto e inoltre, le tabelle dei premi sarebbero state erroneamente applicate dalla Commissione.

In seguito ad ordinanza del 16 ottobre 2018 di questo Tribunale, volta alla verifica della ritualità del contraddittorio, la ASD Sporting Club Brescia ha inviato controdeduzioni contrastando nel merito le avverse deduzioni, ed eccependo comunque, in via preliminare, la irrivalità del ricorso per essere stato alla stessa inviato solo in data 11 luglio 2018 e quindi oltre il termine di sette giorni dal ricevimento della decisione.

Il ricorso, inoltre, sarebbe irrivalmente riferito alla decisione 10/E impugnata non riguarderebbe il calciatore Augugliaro Luca ma il calciatore Delle Donne Daniel.

Alla riunione del 22 novembre il ricorso è stato quindi discusso e deciso.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti, che la decisione impugnata relativa al calciatore Augugliaro, come indicato dalla stessa ricorrente è stato ricevuto da quest'ultima in data 14 giugno 2018 e quindi il ricorso, inviato alla controparte ASD Sporting Club Brescia solo il giorno 11 luglio 2018, è inammissibile in quanto tardivo e non contestuale rispetto alla previsione di cui all'art.30, comma 3), CGS.

Emerge inoltre agli atti che la ricorrente Società ha confuso le decisioni 10/E ed 11/E relative ai calciatori Delle Donne e Augugliaro, ma la rilevata inammissibilità preclude l'esame di ogni altra questione di merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSC Roncadelle e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 5 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ANTONINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 18 ottobre 2017 per il calciatore Antonini Andrea.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Antonini Andrea, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Antonini Andrea è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *“i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”*.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte,

Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore Antonini Andrea pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS; dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl. Dispone incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N° 22 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 18 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 25 settembre 2017 per il calciatore Catini Davide.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Catini Davide, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Catini Davide è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *“i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della*

*dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte".*

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 18, premio di preparazione del calciatore Catini Davide pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS; dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl. Dispone incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 56 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MITA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 20 settembre 2017 per il calciatore Mita Davide.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Mita Davide, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Mita Davide è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *"i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"*.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 56, premio di preparazione del calciatore Mita Davide pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS; dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl. Dispone incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 34 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELICI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 9 novembre 2017 per il calciatore Felici Daniele.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Felici Daniele, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare

ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Felici Daniele è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *"i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"*.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 34, premio di preparazione del calciatore Felici Daniele pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS; dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl. Dispone incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 25 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 54 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MIGNUCCI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 20 settembre 2017 per il calciatore Mignucci Daniele.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Mignucci Daniele, di cui € 546,00 da corrispondersi alla

Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Mignucci Daniele è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *"i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"*.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 54, premio di preparazione del calciatore Mignucci Daniele pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl.

Dispone incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N°. 26 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 60 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORRA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.**

Con ricorso del 15 maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del



premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 21 settembre 2017 per il calciatore Morra Davide.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Morra Davide, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l'annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Morra Davide è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l'importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, *“i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”*.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della Commissione Premi in data 7.8.2018, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 60, premio di preparazione del calciatore Morra Davide pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell'art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl.

Dispone incamerarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina